




Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0008090-12/11/2014-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di
Zovencedo (VI)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
Zovencedo (VI)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2012 – Comune di Zovencedo (VI).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza dell'8 ottobre 2014 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2012, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 17 luglio 2014 prot. n. 5775, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota del 25 luglio 2014 prot. n. 2052 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6042 del 29 luglio 2014). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al punto 5.4 (spesa personale – sforamento parametro deficiarietà n. 6) e al punto 6 (contrattazione integrativa) della Seconda Sezione del questionario relativo al rendiconto 2012.

1. In relazione al primo profilo, si formula espresso invito al rispetto di tutti i vincoli inerenti la spesa del personale, con particolare riferimento a quella che discende dalla previsione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

Il Collegio ritiene, in ogni caso e a ogni buon conto, che la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, in guisa che l'obiettivo di

contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato. La norma che detto obiettivo pone è, dunque, norma di carattere imperativo, non derogabile (cfr. Sezione Controllo Lombardia, delibere n. 881/2010/PAR del 16/09/2010 e n.882/PAR/2010 del 21/09/2010).

Il Collegio infine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di personale, invita pertanto il comune di Zovencedo (VI) a tenere conto nella quantificazione del fabbisogno del personale del sopra ricordato obiettivo posto dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006.

2. In relazione al secondo profilo, ad avviso della Sezione, la mancata costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione integrativa non può comunque non far rilevare, in termini di criticità nella programmazione tempestiva ed attendibile delle risorse medesime, l'inappropriata procedura seguita.

Infatti, non risultando essere state rispettate le condizioni normativamente previste per la loro costituzione, ciò può determinare, nella circostanza (secondo la giurisprudenza di questa corte sezione giurisdizionale per la Campania n. 1808/2011), un potenziale pregiudizio patrimoniale al comune per la loro eventuale distribuzione "a pioggia". Ciò qualora non sia intervenuto un preventivo accordo circa le modalità di distribuzione delle risorse del fondo che venga a conoscenza dei dipendenti interessati prima di rendere la prestazione accessoria (cfr. deliberazione n. 393 del 27/10/2011 di questa Corte): modalità di distribuzione sulle quali dovranno vigilare ciascuno per la parte di competenza il ragioniere e l'organo di revisione.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Tiziano Tessaro

